

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

### **SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO DA UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CESSATE**

#### **Articolo 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di riscossione coattiva del credito da tariffa del servizio idrico integrato di Umbra Acque S.p.A. relativo agli importi in sofferenza e riferiti ad utenze con contratto cessato al 30/06/2015.

La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639 e della normativa vigente in materia.

Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia per quanto attiene le entrate del servizio.

Il riepilogo dei crediti oggetto dell'appalto è presente nel quadro economico sintetico denominato "Portafoglio", allegato alla documentazione di gara.

#### **Articolo 2 – Luogo di esecuzione**

Ambiti Territoriali Integrati n. 1 e n. 2 Umbria e territorio nazionale italiano.

#### **Articolo 3 – Durata**

La durata dell'appalto è fissata in un massimo di 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti ingiuntivi, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati per la riscossione dei relativi importi.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative e regolamentari portanti l'abolizione della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni dovranno essere rivedute in amichevole accordo al fine di ristabilirne la correttezza contrattuale, fatta salvo in caso di mancato accordo il diritto dell'appaltatore al recesso dal contratto.

#### **Articolo 4 – Prestazioni e modalità di esecuzione dell'appalto**

Il Concessionario porrà in riscossione coattiva le somme affidate da Umbra Acque Spa, previo invio di un sollecito di pagamento di messa in mora a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'aggio, le spese per la notifica e tutte quelle successive per procedure attivate al fine di recuperare i crediti in sofferenza, saranno poste a carico del debitore applicando, secondo il tipo di procedimento attivato, il tariffario in uso presso gli Ufficiali Giudiziari, la tabella allegato A e B del D.M. 21 novembre 2000, e ogni altro costo di procedura anticipato.

Nel caso non fossero recuperate dal debitore, le medesime spese, nella misura forfettaria definita all'art. 6, saranno poste a carico di Umbra Acque Spa alla chiusura delle pratiche in caso di discarico, anche per inesigibilità.

Le richieste di rateizzazione del debito avanzate dall'utente saranno accolte dal Concessionario, in via prioritaria, nei termini previsti dall'apposito Regolamento per la disciplina delle dilazioni o dal Regolamento di Umbra Acque Spa. In mancanza, verrà applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva (art. 19 del DPR 602/73). Umbra Acque Spa s'impegna, altresì, a fornire al concessionario del servizio copia del succitato regolamento, nella fase di stipula del contratto.

Per la riscossione degli importi ingiunti, il Concessionario si dovrà avvalere di apposito conto corrente postale dedicato intestato ad Umbra Acque Spa.

Al Concessionario viene data la possibilità da parte di Umbra Acque Spa di accedere in consultazione al suddetto conto.

Di seguito si riportano le prestazioni che caratterizzano il presente servizio e le modalità di esecuzione a cui si dovrà attenere l'appaltatore in ottemperanza di quanto previsto anche nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato:

- 1) Entro 20 gg. dalla sottoscrizione del contratto l'appaltatore riceverà da Umbra Acque S.p.A. l'elenco dei debitori verso cui procedere, in formato elettronico (file Excel / Txt) completo dei dati riepilogati nell'art. 10 del presente capitolato nonché gli estremi del conto corrente postale intestato ad Umbra Acque Spa dove canalizzare gli incassi; ulteriori canali di pagamento potranno essere attivati da Umbra Acque Spa in qualunque momento nel corso del contratto.
- 2) Inserimento da parte dell'appaltatore dei dati nell'apposito database, previa verifica della loro completezza, ivi compresa l'attivazione dei sistemi di pagamento messi a disposizione del debitore.
- 3) Consegna da parte dell'Appaltatore di password e login al responsabile del servizio competente dell'Appaltante (individuato e comunicato da Umbra Acque Spa al momento della stipula del contratto) per l'accesso al software di gestione ai fini della visualizzazione dello stato di avanzamento delle pratiche e relative riscossioni anche ai fini del rendiconto giornaliero e mensile.
- 4) Il Concessionario invierà quindi una lettera di diffida e messa in mora con posta raccomandata a/r, contenente l'intimazione ad adempiere entro 20 giorni dalla ricezione della raccomandata, nonché

l'indicazione dei recapiti telefonici, di posta elettronica ecc., a cui l'utente potrà rivolgersi, appositamente destinati dall'appaltatore a tale attività.

L'appaltatore dovrà indicare con chiarezza nell'avviso di pagamento le modalità attraverso le quali l'utente potrà provvedere al versamento delle somme dovute.

- 5) Nell'ipotesi di irreperibilità del debitore l'Appaltatore darà corso, anche con il supporto delle informazioni messe a disposizione da Umbra Acque S.p.A., all'attività di rintraccio dell'utente cui seguirà, in caso di esito positivo, un ulteriore invio della lettera di messa in mora. In caso di esito negativo l'appaltatore provvederà a rilasciare all'appaltante, fornendo documentazione circa gli atti compiuti, specifica certificazione di inesigibilità del credito per irreperibilità del debitore che ne rende opportuna la radiazione.
- 6) L'Appaltante trasmetterà periodicamente al Concessionario, mediante invio a mezzo P.E.C., gli atti di contestazione o accertamento divenuti definitivi che lo stesso provvederà a registrare nell'apposito database.
- 7) L'Appaltatore provvederà all'importazione dei pagamenti con le modalità di cui al punto 2), contabilizzazione, aggiornamento del database e predisposizione del rendiconto mensile. L'Appaltante trasmetterà periodicamente al Concessionario, mediante invio a mezzo P.E.C., gli incassi pervenuti spontaneamente dal debitore su sistemi di pagamento diversi da quelli di cui al punto 1) che lo stesso Concessionario provvederà a registrare nell'apposito database.

Il rendiconto giornaliero dovrà essere disponibile via web e/o inviato per e-mail entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'incasso e dettagliato per giorno di incasso, e suddiviso sia per cliente che per voce di composizione (sorte, interessi, aggio quota cliente e quota debitore, spese ecc.).

Il rendiconto mensile delle riscossioni, con individuazione delle competenze del Concessionario, e la relativa fattura dovranno essere trasmessi per e-mail entro la prima decade del mese successivo a quello in cui gli introiti sono stati effettuati.

- 8) Nel caso in cui la morosità persista oltre i 20 giorni dal recapito della raccomandata, l'appaltatore procederà ad effettuare una valutazione del debito e del debitore (analizzando le opportune banche dati, come ad esempio le visure camerali, di conservatoria, ACI-PRA, ecc.) per poter meglio definire la strategia di recupero coattivo più idonea, in particolare per evitare azioni antieconomiche verso soggetti irreperibili o che risultano nullatenenti.

Qualora il debitore risulti irreperibile o nullatenente l'appaltatore provvederà a rilasciare all'appaltante, fornendo documentazione circa gli atti compiuti, specifica certificazione di inesigibilità del credito per antieconomicità o irreperibilità del debitore che ne rende opportuna la radiazione.

- 9) L'appaltatore procederà quindi con la fase di recupero coattivo del credito, attraverso tutte le azioni cautelari/esecutive previste dal R.D. 639/1910 e s.m.i. ed, in quanto compatibili, con le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i..

In particolare l'appaltatore procederà:

9a) All'emissione dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i. secondo le modalità disposte dalle normative vigenti, avente efficacia di titolo esecutivo e di precetto ed alla relativa notifica delle ingiunzioni anche attraverso servizio postale e/o con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e/o dell'apposito Ufficiale della Riscossione e/o dei messi comunali e/o dei messi notificatori di cui all'art. 1, commi 158-159-160 della Legge 27/12/2006, n. 296.

Il provvedimento dell'ingiunzione dovrà indicare espressamente il termine, decorrente dal giorno della sua notificazione, entro il quale l'utente moroso sarà tenuto a corrispondere le somme dovute comprensive delle spese di esecuzione, degli interessi di mora e dell'aggio, con l'avvertimento che in mancanza di tale corresponsione si procederà ad esecuzione forzata.

9b) All'espropriazione e pignoramento mobiliare (art. 62 e seguenti D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni).

9c) All'espropriazione e pignoramento di fitti o pigioni e di crediti o di cose presso terzi (art. 72 e seguenti D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni).

9d) All'espropriazione e fermo beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli art. 86 D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni).

9e) All'espropriazione e pignoramento immobiliare/iscrizione ipotecaria (art. 76 e seguenti D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni).

9f) Al procedimento di vendita dei beni espropriati e pignorati (art. 52 e seguenti D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni).

9g) Al ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo, all'ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata (art. 87 e seguenti D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni).

9h) Ad ogni altra procedura prevista e consentita dal Titolo II° D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni.

9i) A svolgere in favore della committente, tramite professionista abilitato, i servizi di assistenza giudiziale nei ricorsi presentati dagli utenti contro le ingiunzioni di pagamento o in genere avverso ciascuna fase prevista per il recupero coattivo, con la redazione dei relativi atti di costituzione e la fascicolazione dei documenti necessari, in materia di opposizioni, esecuzione, insinuazioni, istanze, memorie e/o ricorsi e quant'altro dinanzi alle autorità competenti. L'appaltatore si impegna inoltre, dietro semplice richiesta, a partecipare ad eventuali incontri, presso la sede della committente, tese a dirimere le controversie con i clienti.

I servizi di assistenza giudiziale saranno avviati comunque previa valutazione e consenso da parte del responsabile del servizio competente nominato da UMBRA ACQUE S.p.A. e dietro valutazione dell'appaltatore circa la convenienza economica a procedere.

10) In caso di persistenza di situazioni che rendono impossibile la riscossione del credito, quali ad esempio l'irreperibilità assoluta dell'utente oppure l'inesigibilità del credito, o l'antieconomicità a procedere

ulteriormente, l'appaltatore trasmetterà ad Umbra Acque S.p.A. opportuna comunicazione scritta contenente la descrizione delle cause che ostacolano o impediscono la riscossione del credito e che ne rende opportuna la radiazione, fornendo documentazione circa gli atti compiuti.

#### **Articolo 5 – Organizzazione del servizio**

L'appaltatore ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con prontezza e senza inconvenienti.

L'appaltatore è tenuto a provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

#### **Articolo 6 – Corrispettivo del servizio e ammontare dell'appalto**

Il servizio viene remunerato per le attività di cui all'articolo 4, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9 punti a), b), c), d), e), f), g), h):

1. solo in caso di incasso del credito affidato
2. con oneri così commisurati:
  - a. se l'incasso è intervenuto dalla lettera di messa in mora o comunque entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'ingiunzione:
    - quota di aggio pari al 3,00% del valore riscosso da addebitare al moroso
    - da un'ulteriore quota di aggio pari al 3,00% meno il ribasso su tale parte offerto in sede di gara del valore riscosso da addebitare all'Appaltante
  - b. se l'incasso è intervenuto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell'ingiunzione:
    - quota di aggio pari al 6,00% del valore riscosso da addebitarsi per intero al debitore
  - c. recupero delle spese di riscossione ed esecuzione, a titolo esemplificativo spese postali, giudiziarie, di notifica, ecc., da addebitarsi per intero al debitore come da art. 17 del Decreto legislativo del 13/04/1999 n. 112

Resta quindi inteso che in caso di mancato incasso nessun compenso sarà previsto in favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Il servizio viene remunerato per le attività di cui all'articolo 9, punto i):

1. attraverso un corrispettivo omnicomprendivo pari a € 400,00 (euro quattrocento/00) oltre IVA per ogni pratica per la quale sarà fornito il servizio di assistenza giudiziale, a carico dell'appaltante solo in caso di impossibilità di addebito a carico del moroso, indipendentemente dagli esiti della procedura e dell'incasso. L'assistenza legale sarà fornita gratuitamente dal Concessionario nel caso

di contenzioso per le pratiche che contestano errori per vizi propri dell'ingiunzione e della procedura cautelare/esecutiva seguita dal Concessionario.

Il servizio viene remunerato per le attività di cui all'articolo 4, punto 10):

1. in caso di produzione della certificazione della inesigibilità del credito per impossibilità o antieconomicità ad incassare
2. in caso Umbra Acque Spa per qualsiasi motivo, avesse richiesto al Concessionario la sospensione o la revoca di un atto ingiuntivo già emesso
3. nel caso in cui, a seguito di inesitata notifica della raccomandata a/r di messa in mora o di atto ingiuntivo, si dovesse verificare l'impossibilità a procedere alle successive fasi di riscossione coattiva per riscontrato errore nell'individuazione del debitore o per inesistenza del debitore stesso
4. con il solo recupero delle spese di riscossione ed esecuzione, a titolo esemplificativo spese postali, giudiziarie, di notifica, ecc., nella misura forfettaria ed onnicomprensiva di:
  - a. entro il limite massimo di euro 30,00 oltre IVA, meno il relativo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, per ogni utenza con debiti di importo complessivo minore o uguale a euro 500,00;
  - b. entro il limite massimo di euro 60,00 oltre IVA, meno il relativo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, per ogni utenza con debiti di importo complessivo maggiore di euro 500,00 e minore o uguale a euro 1.000,00;
  - c. entro il limite massimo di euro 200,00 oltre IVA, meno il relativo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, per ogni utenza con debiti di importo complessivo maggiore di euro 1.000,00 e minore o uguale a euro 8.000,00;
  - d. entro il limite massimo di euro 500,00 oltre IVA, meno il relativo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, per ogni utenza con debiti di importo complessivo maggiore di euro 8.000,00.

In caso di incasso parziale o di eventuale atto di transazione sottoscritto dall'Appaltante, l'incasso effettuato si intenderà prioritariamente a copertura del credito affidato, poi delle spese e dell'aggio. Al Concessionario spetterà come corrispettivo il maggiore importo tra:

- l'aggio del 3,00% (meno il ribasso offerto in sede di gara) del valore riscosso più il rimborso forfettario delle spese relativo allo scaglione individuato prendendo a riferimento il valore del credito affidato non incassato

- il maggior importo incassato rispetto al valore del credito affidato

Resta salva la facoltà per il Concessionario di proseguire nelle azioni di recupero coattivo per l'incasso delle sue maggiori spettanze, ad esclusione del caso di transazione.

Qualora Umbra Acque eseguisse dei provvedimenti di sgravio all'appaltatore spetterà il solo compenso previsto per le attività di cui all'articolo 4, punto 10).

Il valore massimo presunto dell'appalto, come onere massimo a carico dell'appaltante, è pari ad euro **191.620,81** (centonovantunomilaseicentoventivirgolaottantuno), calcolato moltiplicando l'aggio massimo del 6,00%, per il valore complessivo dei crediti affidati alla società appaltatrice pari ad euro 3.193.680,23 (tremilionicentonovantatremilaseicentoottantavirgolaavventitre) (gli importi dei crediti da riscuotere sono indicati nel quadro economico sintetico denominato "Portafoglio" allegato e potranno subire variazioni all'interno di un margine percentuale di tolleranza del 20% sul valore complessivo del credito).

L'Appaltatore fornirà i dati bancari necessari affinché Umbra Acque S.p.A. proceda al pagamento entro 30 giorni fine mese dall'emissione della fattura relativa all'aggio per le quote a carico sia della società appaltatrice che del debitore, alle spese sostenute a carico del cliente ed al recupero delle spese di riscossione ed esecuzione forfettarie a carico della società appaltatrice; il tutto oltre IVA di legge.

#### **Articolo 7 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore**

Dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà ad Umbra Acque Spa in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti; è inoltre tenuto a dare corso ai servizi previsti dall'appalto con la necessaria attrezzatura e professionalità rendendo puntualmente conto ad Umbra Acque Spa, anche attraverso il rendiconto mensile, dell'attività svolta.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato speciale di appalto. In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, restano a carico dell'appaltatore le spese del servizio relative ad eventuali attività di rintraccio dell'utente e le ricerche su banche dati, quelle inerenti la modulistica, gli stampati, le spese di spedizione e/o notifica degli avvisi di pagamento (con possibilità di rivalsa solo nei confronti dell'utente moroso).

L'appaltatore designa, entro 8 giorni dalla stipula del contratto, il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

#### **Articolo 8 – Prestazioni aggiuntive**

Ulteriori servizi aggiuntivi o complementari rispetto a quelli oggetto del presente capitolato saranno pattuiti di comune accordo tra le Parti e nel rispetto della normativa vigente, qualora, nel corso della gestione del servizio, Umbra Acque S.p.A. ritenesse di farne richiesta all'appaltatore.

#### **Articolo 9 – Obblighi di Umbra Acque S.p.A. per la fase relativa al servizio di riscossione**

Umbra Acque S.p.A., al fine di consentire all'appaltatore di avviare e svolgere le attività di cui al contratto, trasmetterà in formato elettronico, entro venti giorni dalla stipula del contratto, l'elenco dei crediti oggetto di affidamento nonché gli estremi del conto corrente postale intestato ad Umbra Acque Spa dove

canalizzare gli incassi; ulteriori canali di pagamento potranno essere attivati e comunicati da Umbra Acque Spa in qualunque momento nel corso del contratto.

L'elenco degli utenti morosi conterrà i seguenti dati:

- nome, cognome ovvero ragione o denominazione sociale;
- codice fiscale /partita IVA, ove disponibile;
- residenza o sede legale/amministrativa, ove disponibile;
- elenco delle fatture e delle note di credito non ancora pagate o compensate, in tutto o in parte, riportante per ognuna di esse:
  - numero della fattura o della nota di credito;
  - data di emissione ed eventuale data di scadenza;
  - importo delle somme non pagate o non compensate, comprensive degli eventuali interessi già addebitati o accreditati.

Umbra Acque Spa s'impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio di riscossione coattiva per i crediti oggetto del presente affidamento restando, quindi, impegnata con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi a tale affidamento.

#### **Articolo 10 – Responsabilità verso terzi**

Nessun obbligo graverà in capo ad Umbra Acque S.p.A. per il personale, operatori, agenti e commessi dell'appaltatore. L'Appaltatore, quindi, solleva Umbra Acque Spa da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale e resta responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio nell'esercizio della concessione di cui è titolare.

#### **Articolo 11 – Personale**

Tutto il personale dell'appaltatore agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore stesso.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta all'appaltatore nel rispetto di tutte le norme in vigore e in conformità al contratto sindacale di categoria.

Umbra Acque S.p.A. rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l'appaltatore ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere da questo nei confronti di Umbra Acque S.p.A..

L'appaltatore dovrà provvedere a tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche dovute in base alle vigenti disposizioni di legge o che entrassero in vigore durante l'appalto nei confronti del personale dipendente, esonerando Umbra Acque S.p.A. da ogni onere e responsabilità relativa.

Il personale addetto al servizio di verifica ed accertamento dovrà essere munito del prescritto documento di riconoscimento, il cui formato sarà concordato con Umbra Acque S.p.A..

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare ad Umbra Acque Spa il responsabile del procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti.

#### **Articolo 12 – Obblighi di riservatezza**

L'appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui è venuto in possesso in ragione dell'espletamento del servizio oggetto del contratto di appalto e si impegna ad utilizzarli al solo scopo di eseguire le attività in esso contenute; si impegna altresì a custodirli, trattarli (anche nel caso di utilizzo di strumenti elettronici) e conservarli nel rispetto delle norme minime di sicurezza dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante codice in materia dei dati personali, l'appaltatore verrà pertanto nominato responsabile del trattamento dati in outsourcing, con apposito atto di nomina allegato al contratto, impegnandosi altresì a cancellare i dati ottenuti entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza del medesimo. L'appaltatore si impegna inoltre, in piena autonomia e nel rispetto incondizionato del D.Lgs. 196/2003, a mettere in atto tutte le necessarie azioni atte a garantire la sicurezza dei dati per quanto riguarda i luoghi fisici in cui avviene il trattamento nonché gli strumenti elettronici utilizzati per tale scopo.

#### **Articolo 14 – Atti successivi alla scadenza dell'appalto**

È fatto divieto all'appaltatore di emettere ingiunzioni dopo la scadenza del presente contratto. Resta di competenza dello stesso, alle condizioni pattuite, la prosecuzione delle azioni cautelari ed esecutive di cui al precedente art. 4 comma 9 per ingiunzioni emesse prima della suddetta scadenza.

Al termine dell'incarico, entro 20 giorni, l'appaltatore dovrà comunque consegnare, senza diritto ad alcun corrispettivo e/o recupero spese, ad Umbra Acque S.p.A. tutta la documentazione relativa alle posizioni concluse e a quelle in corso di lavorazione per le quali non è stata avviata alcuna azione esecutiva di cui al precedente art. 4 comma 9.

#### **Articolo 15 – Attività di verifica e controlli**

Il servizio sarà svolto sotto la diretta sorveglianza degli Uffici di Umbra Acque Spa ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti la sua organizzazione.

Umbra Acque S.p.A. ha la facoltà di procedere ad ogni forma di controllo ed esame della gestione, disponendo verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso, per conoscere l'andamento della medesima o specifiche risultanze.

Il Concessionario, legale responsabile del servizio o eventualmente un suo sostituto munito di procura, dovrà tenersi a disposizione degli Uffici per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

## **Articolo 16 – Penali**

In caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi previsti dall'art. 4 punto 7) (rendiconto giornaliero e mensile) è prevista la penale di Euro 200,00 per ciascun giorno di ritardo.

Qualora si dovesse verificare che alla scadenza del contratto risultassero posizioni creditorie aperte per le quali non siano state avviate le procedure coattive di cui all'art. 4 punto 9) è prevista la penale di Euro 200,00 per ognuna di tali posizioni.

In caso di altre inadempienze nelle prestazioni di cui all'art. 4 o di inadempienze rispetto agli obblighi di cui all'art. 7 è prevista la penale di Euro 5.000,00 per ogni inadempienza contestata.

L'addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte di Umbra Acque S.p.A., da effettuarsi con raccomandata a/r o PEC entro il termine di 30 giorni dal verificarsi o dalla avvenuta conoscenza dell'inadempimento; entro l'ulteriore termine di 15 giorni dal ricevimento l'appaltatrice potrà formulare le proprie controdeduzioni.

È fatta salva in ogni caso la possibilità di risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 18 del presente capitolato speciale di appalto.

## **Articolo 17 – Divieto di subappalto e di cessione**

Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto il subappalto delle prestazioni contrattuali non è ammesso. È, altresì, espressamente vietata la cessione del contratto, nonché la cessione dei crediti da esso nascenti.

La violazione dei suddetti divieti comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

## **Articolo 18 – Decadenza e risoluzione del contratto**

Umbra Acque S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che per l'ipotesi di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalla legge anche nei seguenti casi specifici:

- cancellazione della società appaltatrice dall'Albo regolato dalle norme D.M. 11 settembre 2000, n. 289, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- mancato integrale versamento delle somme dovute per due rate consecutive;
- applicazione di procedura concorsuale;
- riscontrate irregolarità nella gestione;
- interruzione ingiustificata del servizio;
- svolgimento del servizio non corrispondente al progetto di cui al presente capitolato;

- cessione o subappalto, anche parziale, della attività a terzi;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 c.c.

La risoluzione deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte di Umbra Acque S.p.A., da effettuarsi con raccomandata a/r o PEC entro il termine di 30 giorni dal verificarsi o dalla avvenuta conoscenza di una delle cause di risoluzione del contratto di cui sopra; entro l'ulteriore termine di 15 giorni dal ricevimento l'appaltatrice potrà formulare le proprie controdeduzioni.

#### **Articolo 19 – Spese contrattuali**

Tutte le spese per tasse, diritti accessori, inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

#### **Articolo 22 – Normativa applicabile**

Per quanto non regolato o regolato solo in parte nel presente capitolato e nel contratto di appalto, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 23 – Definizione delle controversie e Foro competente**

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto tra Umbra Acque S.p.A. e l'appaltatore sarà definita mediante composizione bonaria. In caso di mancato accordo le controversie saranno deferite, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria del Foro di Perugia.

Perugia, 9 giugno 2016

**Umbra Acque S.p.A.**

